*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 161° - Numero 133**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 25 maggio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00401 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 132/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'Avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'Avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del Partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso il MIUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'Avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512 con il quale il MIUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione Agrifood dell'Avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di Specializzazione "Agrifood" allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 6 novembre 2018, prot. n. 18208 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'Area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00401 dal titolo Demetra – Sviluppo di tecnologie di materiali e di tracciabilità per la sicurezza e la qualità dei cibi - con nota del 26 novembre 2018, prot. n. 19760;

Visto il decreto direttoriale dell'8 febbraio 2019, n. 190 con il quale il MIUR provvedeva a sospendere la graduatoria di merito approvata con DD n. 2512 del 1° ottobre 2018 per le domande presentate nell'ambito dell'Area di specializzazione «Agrifood»;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2019, n. 1619 di approvazione della graduatoria di merito nell'ambito dell'Area di specializzazione Agrifood dell'Avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'Area di specializzazione "Agrifood" allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 16 ottobre 2019, prot. n. 18650, con la quale il responsabile del procedimento, chiedeva ad Invitalia S.p.a. di effettuare l'attività di supplemento istruttorio per la valutazione economico-finanziaria del progetto ARS01_00401 dal titolo Demetra - Sviluppo di tecnologie di materiali e di tracciabilità per la sicurezza e la qualità dei cibi;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. trasmessi con nota del 16 dicembre 2019, prot. n. 22185;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato Avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e Innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'Avviso integrativo nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 3 febbraio del 2020, prot. MIUR n. 1493 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019, prot. n. 21578 con cui l'Amministrazione ha consultato la Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MIUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Agrifood», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00401 dal titolo Demetra - Sviluppo di tecnologie di materiali e di tracciabilità per la sicurezza e la qualità dei cibi è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° gennaio 2019 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il soggetto capofila rappresentato dalla società Rina Consulting - Centro Sviluppo Materiali S.p.a., individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'Avviso, con sede legale in Roma (RM), in via di Castel Romano n. 100 - c.a.p. 00128 - P.I. 00903541001 ha sottoscritto il presente decreto di concessione (Disciplinare di concessione delle agevolazioni - allegato 2) con giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Guido Chiappa, nato a Genova (GE) il 3 aprile 1971, C.F. CHPGDU71D03D969B, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.
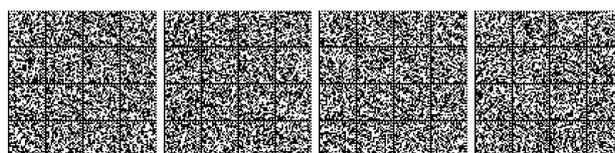
4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al Disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato Tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° gennaio 2019 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'Avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 4.216.484,87 (quattromilioniduecentosedicimilaquattrocentottantaquattro/87), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'Avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MIUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'Avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, Capitolato tecnico, Disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari CSM S.p.a. e Ecor International S.p.a. al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.
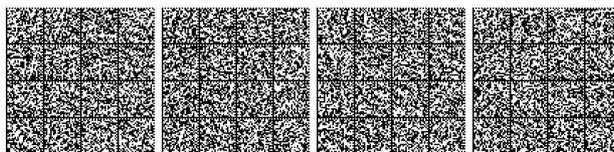
3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 429*

AVVERTENZA:

*Gli allegati dei decreti relativi all'Avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:*

*sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa*

*sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale*

**20A02722**

---

DECRETO 12 marzo 2020.

**Rettifica dell'agevolazione come concessa con il decreto direttoriale n. 2051 del 2 agosto 2018 a seguito della valutazione della variazione intervenuta sul progetto ARS01 00951 area Design, relativamente ad uno dei soggetti beneficiari.** (Decreto n. 343/2020).

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Visto le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Ritenuto di dover procedere a rettifica del decreto direttoriale sopra richiamato;

Tutto quanto ciò premesso e considerato;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Per quanto riportato nei visti di cui al presente decreto direttoriale, le risorse necessarie per gli interventi del Progetto ARS01_00951 dal titolo «Fibre e tessuti intelligenti ed ECOsostenibili per l'abbigliamento TECnico e l'alta moda» sono rettificate e determinate complessivamente in euro 3.877.500,00 (tremilioniottocentosettantasettemilacinquecento/00) nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. A seguito della variazione presentata, così come riportata nei visti di cui al presente decreto direttoriale, gli allegati 1 e 3 al decreto direttoriale n. 2051 del 2 agosto 2018, come modificato con il presente decreto di rettifica, sono sostituiti dagli allegati 1 e 3 del presente decreto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. L'art. 5, comma 2, del D.D. n. 2051 del 2 agosto 2018 è così sostituito: «Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per i soggetti beneficiari e Echolight S.p.a. Mediteknology s.r.l., al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto».

4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 2051 del 2 agosto 2018.

Roma, 12 marzo 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 815*

---

AVVERTENZA:

*Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:*

*sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa*

*sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale*

**20A02720**

DECRETO 20 marzo 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00801 a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.** (Decreto n. 380/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il Regolamento di organizzazione del MIUR, nonché i più recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 47 del 4 aprile 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 2019) e legge del 18 novembre 2019, n. 132 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 2019);

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 – Supplemento ordinario n. 19 – in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e per la ricerca del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dall'ufficio centrale di bilancio in data 7 febbraio 2019, al n. 104, con il quale sono state assegnate al Capo Dipartimento preposto al centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo centro di responsabilità amministrativa;

Visti i decreti del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 28 febbraio 2019, n. 350, e del 14 marzo 2019, n. 459, registrati dall'ufficio centrale di bilancio rispettivamente in data 6 marzo 2019, al n. 394, e in data 25 marzo 2019, al n. 599, con i quali è stata disposta la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli di bilancio riportati nell'allegato «C» al suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 1° ottobre 2018, n. 2512 con il quale il MUR provvedeva ad approvare la graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione Agrifood dell'avviso, come da Tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 6 novembre 2018 prot. n. 18231 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Visto il decreto direttoriale del 8 febbraio 2019, n. 190 con il quale il MUR provvedeva a sospendere la graduatoria di merito approvata con D.D. n. 2512 del 1° ottobre 2018 per le domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «Agrifood»;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2019, n. 1619 di approvazione della graduatoria di merito nell'ambito dell'area di specializzazione Agrifood dell'avviso, come da Tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «Agrifood» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «Agrifood» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00801 dal titolo «FILAVAL» - Nuovi approcci metodi prodotti e tecnologie a supporto della filiera nazionale del latte e derivati - con nota del 4 febbraio 2020 prot. n. 1548;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 25 febbraio prot. n. 2696 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti amministrativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;
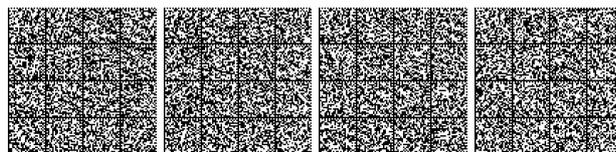
Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 con cui l'amministrazione ha consultato la Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «Agrifood», di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00801 dal titolo «FILAVAL» - Nuovi approcci metodi prodotti e tecnologie a supporto della filiera nazionale del latte e derivati è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (Allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 2 maggio 2018 e ha una durata pari a trenta mesi.

3. Il soggetto capofila rappresentato dalla società Granarolo S.p.a. individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, con sede a legale in via Cadriano n. 27/2 c.a.p. 4027 Bologna (BO) P.I. n. 04119190371 ha sottoscritto il presente decreto di concessione (Disciplinare di concessione delle agevolazioni - Allegato 2) con giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, in persona di Gianpiero Calzolari nato a Monzuno (BO) il 12 dicembre 1955, c.f. CLZGPR55T12F706K, in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (Allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (Allegato 3).

5. La Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 2 maggio 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014-2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 2.579.768,07 (duemilionicinquecentosettantanovemilasettecentosessantotto/07), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti Organi di controllo e corredato degli allegati Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del Partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2 L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2020

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 915*

AVVERTENZA:

*Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno dei seguenti link:*

*sito MIUR: https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa*

*sito PON: http://www.ponricerca.gov.it/opportunita/progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale*

**20A02721**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2020.

**Contingente e modalità di cessione della micro moneta d'oro da euro 10 per la Serie «Imperatori Romani - Marco Aurelio», in versione *proof*, millesimo 2020.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 29 ottobre 2019, n. 96221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2019, con il quale si autorizza l'emissione della micro moneta d'oro da euro 10 per la Serie «Imperatori Romani - Marco Aurelio», in versione *proof*, millesimo 2020;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto 29 ottobre 2019, n. 96221, concernenti le caratteristiche tecniche e artistiche e l'art. 4 che stabilisce il corso legale della suddetta micro moneta d'oro da euro 10 per la Serie «Imperatori Romani - Marco Aurelio», in versione *proof*, millesimo 2020;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette micro monete;
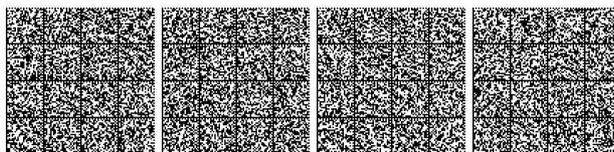
Decreta:

Art. 1.

La micro moneta d'oro da euro 10 per la Serie «Imperatori Romani - Marco Aurelio», in versione *proof*, millesimo 2020, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 29 ottobre 2019, n. 96221, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 23 giugno 2020.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta micro moneta d'oro confezionata in astuccio, è stabilito in euro 10.000,00, pari a n. 1.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le micro monete entro il 23 dicembre 2020, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.:

via Principe Umberto n. 4, Roma;

«Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1, Roma;

con pagamento tramite POS o in contanti per un limite massimo, a persona, di euro 2.000.00;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le micro monete possono essere cedute applicando uno sconto del 5% per ordini superiori alle sessanta unità.

Le micro monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle micro monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.shop.ipzs.it

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: infoshop@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico sono pertanto così distinti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| da 1 | a 60 | unità | euro 190,00; |
| da 61 | a | unità | euro 180,50. |

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, nella richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle micro monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle micro monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto n. 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1 - Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di micro monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2020

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

**20A02821**

DECRETO 19 maggio 2020.

**Contingente e modalità di cessione della moneta bimetallica da euro 2 dedicata al «150° Anniversario della nascita di Maria Montessori», in versione *proof*, millesimo 2020.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 27 luglio 2012, concernente l'emissione di monete in euro, che stabilisce in numero di due le monete commemorative che possono essere emesse ogni anno (art. 4, comma 1);

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 22 ottobre 2019, trasmessa con nota del 24 ottobre 2019, n. 13346, relativa all'autorizzazione dell'emissione della moneta bimetallica da 2 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Maria Montessori», versione *proof*, millesimo 2020;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 13 novembre 2019, n. 100424, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 2019, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale di una moneta a circolazione ordinaria da euro 2 dedicata al «150° Anniversario della nascita di Maria Montessori», millesimo 2020;

Visti, in particolare, l'art. 1 del citato decreto del 13 novembre 2019, n. 100424, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale della moneta, e l'art. 3 che stabilisce il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicata al «150° Anniversario della nascita di Maria Montessori», millesimo 2020;

Ritenuto di dover determinare i contingenti e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle monete e dei rotolini da 25 monete cadauno, rispettivamente nelle versioni *proof* e *fior di conio*;

Decreta:

Art. 1.

La moneta bimetallica da 2 euro dedicata al «150° Anniversario della nascita di Maria Montessori», millesimo 2020, nelle versioni *proof* e *fior di conio*, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro del 13 novembre 2019, n. 100424, indicato nelle premesse, sarà disponibile nelle date sotto indicate:

dal 9 giugno 2020, nella versione *proof*, confezionata in astuccio, per un valore nominale di euro 10.000,00, pari a 5.000 monete;

dal 9 giugno 2020, nella versione *fior di conio*, confezionata in n. 4000 rotolini da 25 monete cadauno, per un valore nominale di euro 200.000,00, pari a 100.000 monete.

Art. 2.

In attuazione del citato regolamento della Commissione europea del 4 luglio 2012, n. 651, il contingente in valore nominale delle monete da 2 euro a circolazione ordinaria, dedicate al «150° Anniversario della nascita di Maria Montessori», millesimo 2020, è stabilito in euro 6.000.000,00, pari a 3.000.000 di monete, di cui 5.000 monete confezionate in astuccio, in versione *proof*, e 100.000 monete confezionate in n. 4000 rotolini, in versione *fior di conio*.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il:

9 dicembre 2020 per le monete confezionate in astuccio, versione *proof*;

9 dicembre 2020 per i rotolini di monete, in versione *fior di conio*;

con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.:

via Principe Umberto n. 4, Roma;

«Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi n. 1, Roma;

con pagamento tramite POS o in contanti per un limite massimo, a persona, di euro 2.000.00;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasione di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *proof* possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 500 unità, del 15% per ordini superiori alle 1.000 unità e del 25% per ordini superiori alle 2.000 unità.

I rotolini, in versione *fior di conio*, possono essere ceduti applicando uno sconto del 3% per ordini superiori alle 200 unità e del 9% per ordini superiori alle 2.000 unità.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tal fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it

Qualora le quantità richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it

internet: www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete confezionate, sono pertanto così distinti:

per le monete, in versione *proof*, confezionate in astuccio:

| | | | |
|---|---|---|---|
| da 1 | a 500 | unità | euro 20,00; |
| da 501 | a 1000 | unità | euro 18,00; |
| da 1001 | a 2000 | unità | euro 17,00; |
| da 2001 | | unità | euro 15,00; |

per i rotolini, in versione *fior di conio*:

| | | | |
|---|---|---|---|
| da 1 | a 200 | unità | euro 60,00; |
| da 201 | a 2000 | unità | euro 58,20; |
| da 2001 | | unità | euro 54,60. |

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete e dei rotolini, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete e dei rotolini presso i punti vendita IPZS S.p.a. di via Principe Umberto n. 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi n. 1, Roma, deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete e rotolini richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete e dei rotolini in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2020

*Il direttore generale del Tesoro:* RIVERA

**20A02822**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 marzo 2020.

**Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2020 sulle isole del Giglio e di Giannutri.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del Comune di isola del Giglio del 26 ottobre 2019, n. 65, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto Area III[a] in data 13 febbraio 2020, n. 7958, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del 20 gennaio 2020, n. 30, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

*Divieti*

1. Dal 9 aprile 2020 al 30 settembre 2020, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 3 agosto 2020 al 24 agosto 2020 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio.

3. Dal 9 aprile 2020 al 2 novembre 2020 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola di Giannutri dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri.

Art. 2.

*Deroghe*

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

*a)* veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

*b)* veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno), nonché le date di arrivo e di partenza ;

*c)* veicoli con targa estera;

*d)* veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola del Giglio;

*e)* autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

*f)* veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

*a)* autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

*b)* veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

*c)* veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

*d)* veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

*Autorizzazioni*

1. Al Comune di Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

Art. 4.

*Sanzioni*

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

Art. 5.

*Vigilanza*

1. Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutti i periodi considerati.

Roma, 4 marzo 2020

*Il Ministro:* DE MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 969*

**20A02802**

---

DECRETO 4 marzo 2020.

**Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli a motore per l'anno 2020 sull'isola di Ustica.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo) in data 27 dicembre 2019, n. 34;

Vista la nota della Prefettura di Palermo Area III$^{a}$ Ter, in data 13 febbraio 2020, n. 22404, con la quale esprime il proprio nulla-osta;
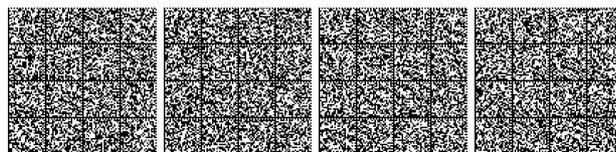
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota della Presidenza in data 3 febbraio 2020, n. 4705;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

*Divieti*

1. Dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

*Deroghe*

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

*a)* veicoli per trasporto pubblico;

*b)* veicoli che trasportano merci deperibili;

*c)* veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

*d)* veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

*e)* veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal Comune di Ustica;

*f)* veicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

*g)* veicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica;

*h)* veicoli appartenenti a persone che trascorrano almeno sette giorni sull'isola e che possano dimostrare la durata del soggiorno mediante autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risultino i dati completi del veicolo, del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), nonché quelli relativi agli esercizi alberghieri e/o extra alberghieri, che dovranno essere esibiti a richiesta degli organi di controllo;

*i)* veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l'anno 2019, da attestare mediante autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire a richiesta degli organi di controllo;

*j)* veicoli appartenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola che, pur non essendo residenti, dimostrino che il veicolo sia destinato all'attività medesima, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Ustica.

2. Durante il periodo di vigenza del divieto, limitatamente ai giorni feriali, possono affluire sull'isola veicoli per il trasporto merci.

Art. 3.

*Autorizzazioni*

1. Al Comune di Ustica è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco sull'isola.

Art. 4.

*Sanzioni*

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

Art. 5.

*Vigilanza*

1. Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di assicurare l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 4 marzo 2020

*Il Ministro:* DE MICHELI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2020*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 970*

**20A02803**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2020.

**Iscrizioni di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione della varietà di specie agrarie nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione dell'11 febbraio 2020 del gruppo permanente per la protezione delle piante - sezione sementi;

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla valutazione delle proposte di denominazioni avanzate dai costitutori delle varietà suddette;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Soia

| Codice SIAN | Denominazione definitiva | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|
| 19311 | EM Goccia | Schillinger Genetics Inc., Sipcam Italia S.p.a. |
| 19481 | RAGT Straviata | RAGT 2N S.A.S. |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2020

*Il direttore generale:* GATTO

**20A02737**

DECRETO 13 maggio 2020.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Gorgonzola».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 123 del 29 maggio 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 15 aprile 2020 (prot. mipaaf n. 20828) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl in data 13 maggio 2020 (prot. Mipaaf n. 24139), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Gorgonzola»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 13 giugno 2002 e confermato da ultimo con decreto ministeriale 11 maggio 2017 al Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola sede legale in Novara - via A. Costa n. 5/c - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Gorgonzola»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 13 giugno 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2020

*Il dirigente:* POLIZZI

**20A02736**

DECRETO 18 maggio 2020.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Romano».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Pecorino Romano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano»;

Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 136 del 14 giugno 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera « formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota del 27 aprile 2020 (prot. mipaaf n. 21990) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo IFCQ in data 12 maggio 2020 (prot. Mipaaf n. 23851), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Romano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Pecorino Romano»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002 e confermato da ultimo con decreto ministeriale 17 maggio 2017 al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano con sede legale in Macomer (NU), Corso Umberto I n. 226, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Romano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 18 maggio 2020

*Il dirigente:* POLIZZI

**20A02741**
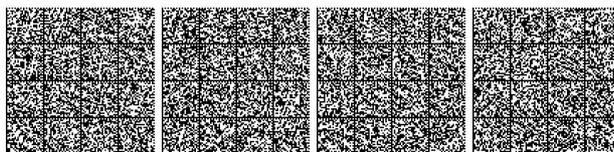
## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 maggio 2020.

**Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.** (Ordinanza n. 675).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei Centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di competenza;

Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

Viste le linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una Commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
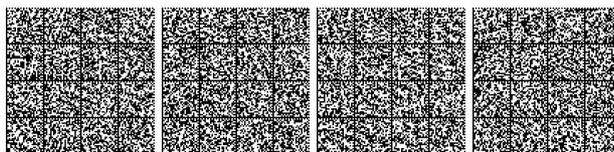
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell'art. 3, comma 6 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 6 giugno 2018 che istituisce, in sostituzione del precedente, un nuovo tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Considerato che le risorse, già trasferite alle regioni, relative alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, sono state impegnate dalle medesime regioni per un ammontare complessivo risultante alla data del 3 marzo 2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse regioni, rispettivamente a euro 67.636.578 per le azioni di cui alla lettera *a)*, a euro 639.164.630 per gli interventi di cui alla lettera *b)*, e a euro 161.930.664 per le azioni di cui alla lettera *c)*;

Considerato che le risorse, già trasferite, ma non ancora utilizzate da parte delle regioni, come definite all'art. 1, commi 2, 3, 4 della presente ordinanza, per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, risultano ammontare alla data del 3 marzo 2020, in base a quanto rendicontato dalle stesse regioni, rispettivamente a euro 21.048.479 per le azioni di cui alla lettera *a)*, a euro 103.910.361 per gli interventi di cui alla lettera *b)* e a euro 44.750.219 per le azioni di cui alla lettera *c)*;

Considerato che le misure di cui all'art. 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia con le quali vengono istituiti incentivi fiscali per favorire gli interventi di riduzione del rischio sismico degli immobili privati, concorrono alle medesime finalità perseguite dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* delle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti;

Considerato altresì che per le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* delle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, in larga parte impegnate e utilizzate dalle regioni, queste ultime hanno rappresentato l'esigenza di proseguire nel programma di riduzione del rischio sismico degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti e di rafforzarlo ulteriormente destinando le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, trasferite e non utilizzate dalle regioni, alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, consentire alle regioni di utilizzare, secondo criteri di maggiore flessibilità, le risorse già trasferite, non utilizzate dalle medesime regioni, stanziate dal 2010 al 2016 ai sensi del predetto art. 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, per le azioni previste ai sensi dell'art. 2 delle ordinanze attuative del Fondo;

Ritenuto necessario, al fine di proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, prevedere i criteri di revoca delle risorse non utilizzate, ai sensi dell'art. 15 delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

Ritenuto necessario altresì rafforzare il monitoraggio da parte del Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico posti in essere dalle regioni;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7 maggio 2020;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente a:
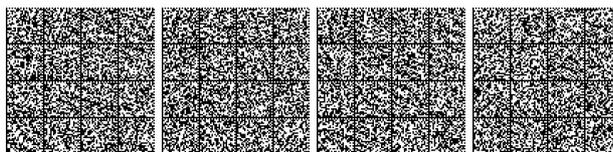
risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

risorse oggetto di revoca da parte del Dipartimento della protezione civile secondo quanto previsto dall'art. 15 delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018.

2. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.

3. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali non sia stata affidata la progettazione definitiva degli interventi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento.

4. Si considerano risorse non utilizzate le risorse in capo alle regioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per le quali le regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste secondo le modalità di cui all'art. 14, commi 4 e 6 delle predette ordinanze, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria.

5. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2.

*Risorse non utilizzate*

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 possono essere impegnate per finanziare le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* delle predette ordinanze nei comuni non individuati nell'allegato 1 o per avviare l'attività di aggiornamento degli studi già effettuati, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 1.

2. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 1, ossia che le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 1 e non vi siano ulteriori comuni su cui effettuare gli studi o non vi sia necessità di aggiornamento degli studi già effettuati, le risorse di cui al comma 1 possono essere altresì impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)*, con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale e *c)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018.

3. Le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, che non siano state utilizzate, secondo quanto definito all'art. 1, comma 4 della presente ordinanza, possono essere impegnate per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* delle medesime ordinanze, con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale.

4. Alle risorse riutilizzate ai sensi di quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applica la disciplina dell'ordinanza n. 532/2018 relativa alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

5. In conformità con la disciplina prevista dalle precedenti ordinanze attuative del Fondo, i contributi di cui ai commi 2 e 3 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 1, *sub* 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 1 sono riportati i valori di «ag» e i periodi di non classificazione sismica dei comuni con «ag» non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S·ag non inferiore a 0,125g.

6. Le regioni possono destinare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all'art. 2, comma 6 delle ordinanze numeri: 3907/2010 e 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri: 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento delle verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* delle predette ordinanze da eseguire ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'allegato 2, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2004, n. 3362.

7. Le regioni possono utilizzare le risorse non utilizzate (oneri di realizzazione) di cui all'art. 2, comma 6 delle ordinanze n. 3907/2010 e n. 4007/2012, e le risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 7, delle ordinanze numeri: 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, per il finanziamento di ulteriori interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, questi ultimi con priorità rispetto agli interventi su edifici di proprietà comunale, delle medesime ordinanze.
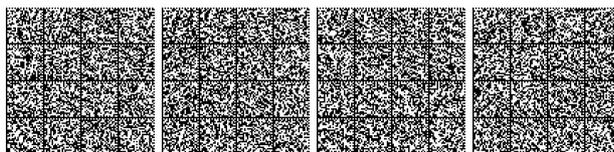
8. Per le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, al fine di incentivare ulteriormente la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni di cui all'allegato 1 di competenza di una regione siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della condizione limite per l'emergenza, ai comuni in cui si intendono effettuare ulteriori studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, le regioni potranno assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 1, in misura doppia, senza l'obbligo dei cofinanziamenti di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 21, comma 1, dell'ordinanza n. 532/2018.

TABELLA 1

| Popolazione | Contributo |
|---|---|
| Ab ≤ 2.500 | 15.000,00 € |
| 2.500 < ab. ≤ 5.000 | 19.000,00 € |
| 5.000 < ab. ≤ 10.000 | 23.000,00 € |
| 10.000 < ab. ≤ 25.000 | 27.000,00 € |
| 25.000 < ab. ≤ 50.000 | 33.000,00 € |
| 50.000 < ab. ≤ 100.000 | 37.000,00 € |
| 100.000 < ab. | 43.000,00 € |

Art. 3.

*Monitoraggio*

1. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, è effettuato dalla Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010.

2. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, è effettuato dal tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014.

3. Le regioni, ai fini del monitoraggio delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, trasmettono formalmente al Dipartimento della protezione civile entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i rendiconti semestrali relativi all'avvenuto impegno e all'utilizzazione delle risorse relative alle medesime ordinanze secondo i modelli riportati nell'allegato 4. Nei rendiconti viene specificato altresì l'utilizzo delle risorse ai sensi dell'art. 2.

4. La rendicontazione di cui al comma 3, per le risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* delle ordinanze attuative del Fondo, viene effettuata anche con gli strumenti informatici appositamente predisposti dal Dipartimento della protezione civile.

5. Il Dipartimento della protezione civile si riserva di effettuare controlli a campione, sia di tipo tecnico che procedurale, sugli interventi finanziati di cui all'art. 2, comma 1, delle ordinanze numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018, anche attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici regionali.

Art. 4.

*Revoca delle risorse*

1. Le risorse in capo alle regioni ai sensi delle ordinanze di attuazione numeri: 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 e non utilizzate, secondo quanto definito all'art. 1, commi 2, 3 e 4 della presente ordinanza, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza sono revocate.

2. La revoca delle risorse di cui al comma 1 è disposta con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le somme revocate sono versate sul conto di Tesoreria 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri indicando la causale «Restituzione somme *ex* art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39» per la successiva riassegnazione al bilancio del Dipartimento della protezione civile.

3. Le somme revocate di cui al comma 2 sono riutilizzate dal Dipartimento per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

*Clausola di invarianza*

All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2020

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI
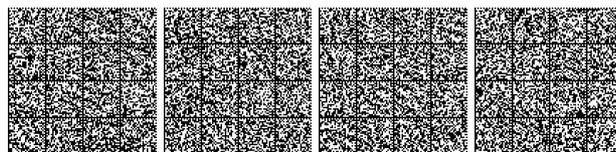
**Allegato 1: elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di classificazione**

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati)

**Allegato 2: elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica**

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati)

**Allegato 3: monitoraggio stato di attuazione**

Ad ogni comune viene attribuita una “classe” in funzione del livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune attività di mitigazione del rischio sismico, quali la microzonazione sismica, l’analisi della condizione limite per l’emergenza e la valutazione e la programmazione degli interventi. A valle delle fasi riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della CLE, ai fini dell’attribuzione della classe, ciascun comune deve effettuare la loro adozione almeno nella pianificazione di emergenza e, se del caso, un aggiornamento della stessa.

Le classi sono 5 (da A ad E), dove E è la classe più bassa e indica “assenza degli studi di microzonazione sismica”. La classe D indica la presenza di studi di MS (articolata in D.1 – livello 1 - e D.2 – livelli 2 e 3 - per differenziare il livello di approfondimento degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della CLE. Le singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio la classe B implica la presenza dei livelli conoscitivi propri di C e D).

La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui è stata effettuata l’analisi della CLE, è possibile valutare la condizione di operatività strutturale del sistema di gestione dell’emergenza, con riferimento ai soli elementi analizzati nell’analisi della CLE stessa. Infine la classe A indica se sono in corso programmi e interventi finalizzati al miglioramento dell’operatività (per esempio interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici strategici).

Nella Tabella 1 viene riportata la casistica delle classi applicabili. Nella Figura 1 viene riportato il flusso procedurale di assegnazione della classe.

| Classe | Livello conoscitivo | Livello valutativo | Livello attuativo | Pianificazione di emergenza |
|---|---|---|---|---|
| E | Assenza degli studi di microzonazione sismica | | | |
| D.1 | Studi di Microzonazione sismica L1 | | | Aggiornamento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D.2 | Studi di Microzonazione sismica L2/L3 | | | Aggiornamento |
| C | Analisi della CLE | | | |
| B | | Valutazione CLE | | Aggiornamento |
| A | | | Programmi di intervento | |

Tabella 1- Classi dello stato di attuazione
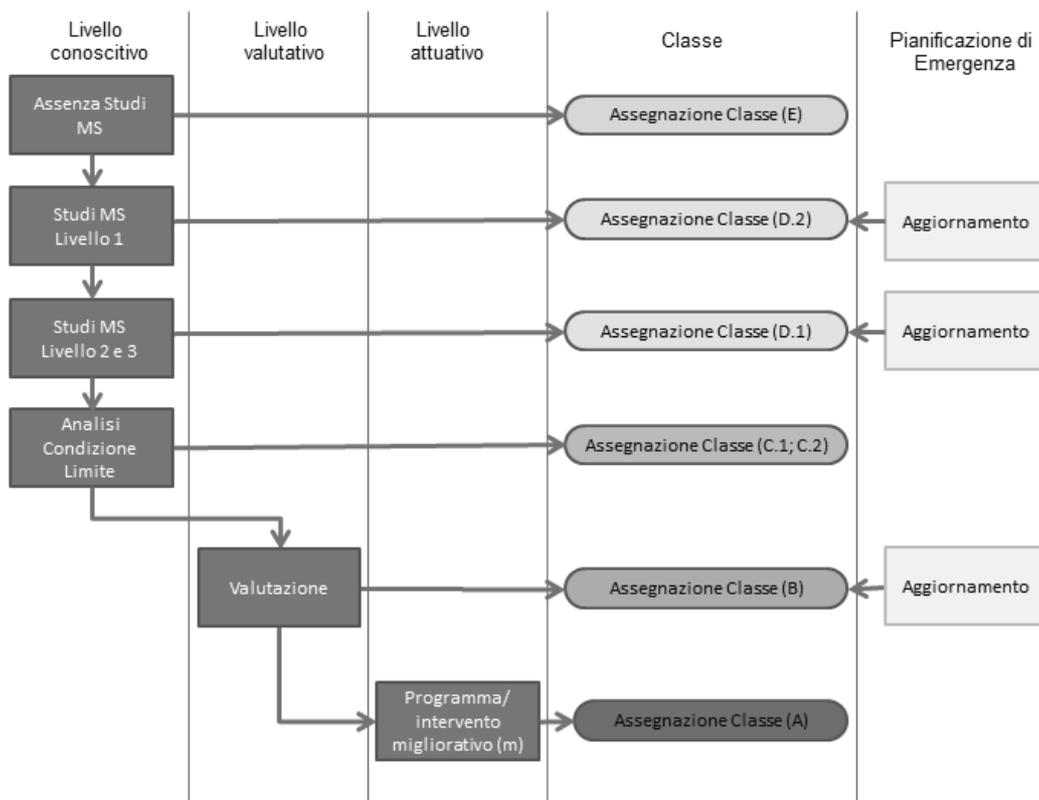
Figura 1 - Sintesi della procedura di assegnazione delle Classi stato di attuazione

**Allegato 4: modelli di resoconto semestrale**

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| data trasferimento fondi da DPC |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

**1) Indagini di microzonazione sismica e analisi della CLE (Art. 2, comma 1, lettera a, OCDPC 532)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune o circoscrizione o unione di comuni | Popolazione | Specifiche studi (data) <90gg | Bando: selezione aggiudicazione stipula (data) <3)+60 | Elaborati finali (data) <4)+240 | Superficie indagata (ettari) | Comunica CT (data) < 5)+90 | Eventuali chiarimenti CT: Sì (data rich e data esec) < 30 da rich (7) | Approvazione (data) e saldo | Importo contributo Fondo (€) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| *Riferimenti*[1] | *Art. 7 o Art. 21 c.2* | *Art. 6 c.1* | *Art. 6 c.2 Art. 15 c.1* | *Art. 6 c.2* | | *Art. 6 c.5* | *Art. 6 c.6* | *Art. 6 c.7* | *Art. 7 c.1 o c.2 o Art. 21* |

| 11 | 12 |
|---|---|
| Importo cofinanziato (€) | Comune di cui all'allegato 2 (S/N) |
| | |
| | |
| *Art. 7 c.1 o c.2 o Art. 21* | *Art. 19* |

**1A): Analisi della Condizione Limite per l'emergenza (CLE), Art. 20**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Comune o circoscrizione | Popolazione | Contributo |
| | | |
| | | |
| *Riferimenti* | *Art. 20 c.2* | *Art. 20 c.2* |

Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento degli studi di microzonazione sismica previsti dall'articolo 5, comma 3.
Ciascuna Regione dovrà fornire i riferimenti normativi di recepimento delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), previsti dall'articolo 18, comma 3.
NB: CT = Commissione tecnica ex Art. 5 commi 7, 8 e 9.
NB: i termini temporali sono conteggiati dalla data di pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

[1] Gli articoli indicati si riferiscono all'OCDPC 532.

**2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b, OCDPC 532)[2]**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Denominaz. opera | Indirizzo | Volume complessivo (mc) | Indice rischio αSLV | Indice rischio αSLD | Tipo intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr) | Individuata dall'analisi della CLE (S/N) | Prospiciente via di fuga (S/N) | Importo (€) |
| | | | | | | | | | |
| *Riferimenti[3]* | | | *Art. 8 c.1* | *Art. 10* | *Art. 10* | *Art. 8 c.1* | *Art. 4 c.1* | *Art. 4 c.1* | *Art. 8 c.1* |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo cofinanziato (€) | Affidamento progetto (data) | Indice di rischio finale αSLV | Indice di rischio finale αSLD | Incremento capacità (%) | Aggiudicazion e lavori (data) | Sostituzione edilizia (S/N) | Inizio intervento (data) | Fine intervento (data) | Collaudo (data) |
| | | | | | | | | | |
| | | *Art. 9 e 10* | *Art. 9 e 10* | *Art. 9 c.4* | | *Art. 9 c.6* | | | |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erogazione saldo (data) | Economie da lavori (€) | Note | Destinazione d'uso | Edificio strategico / Edificio rilevante | N. edifici oggetto di intervento | Numero di piani | Superficie media di piano | Anno di progettazione | Tipologia costruttiva |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Campi 5) e 6) - Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008 e s.m.i.. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" in allegato 2 ai decreti di ripartizione delle risorse delle ordinanze.
Campo 15) - Nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
Campo 17) - Solo per demolizione e ricostruzione

[2] I resoconti semestrali di cui alla presente tabella devono essere prodotti attraverso la piattaforma informatica MePP11 predisposta dal Dipartimento della protezione civile.
L'indice $\alpha$ relativi ai campi 5, 6, 13 e 14 è corrispondente al valori di $\zeta_E$ definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018.
[3] Gli articoli indicati si riferiscono all'OCDPC 532.

**3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b, OCDPC 532)**[4]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Denominaz. opera | Indirizzo | Superficie complessiva impalcato (mq) | Indice rischio αSLV | Indice rischio αSLD | Tipo intervento (R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr) | Individuata dall'analisi della CLE (S/N) | Appartenente o interferente con via di fuga (S/N) | Importo (€) |
| | | | | | | | | | |
| *Riferimenti*[5] | | | *Art. 8 c.1* | *Art. 10* | *Art. 10* | *Art. 8 c.1* | *Art. 4 c.1* | *Art. 4 c.1* | *Art. 8 c.1* |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo cofinanziato (€) | Affidamento progetto (data) | Indice di rischio finale αSLV | Indice di rischio finale αSLD | Incremento capacità (%) | Aggiudicazione lavori (data) | Sostituzione edilizia (S/N) | Inizio intervento (data) | Fine intervento (data) | Collaudo (data) |
| | | | | | | | | | |
| | | *Art. 9 e 10* | *Art. 9 e 10* | *Art. 9 c.4* | | *Art. 9 c.6* | | | |

| 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|
| Erogazione saldo (data) | Economie da lavori (€) | Note | Opera strategica / Opera rilevante |
| | | | |
| | | | |

5) e 6) Ai sensi dell'Art. 10, comma 3, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008 e s.m.i.. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici_di_rischio.xls" in allegato 2 ai decreti di ripartizione delle risorse delle ordinanze.
15) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera
17) solo per demolizione e ricostruzione

[4] I resoconti semestrali di cui alla presente tabella devono essere prodotti attraverso la piattaforma informatica MePP11 predisposta dal Dipartimento della protezione civile.
L'indice $\alpha$ relativi ai campi 5, 6, 13 e 14 è corrispondente al valori di $\zeta_E$ definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018.
[5] Gli articoli indicati si riferiscono all'OCDPC 532.
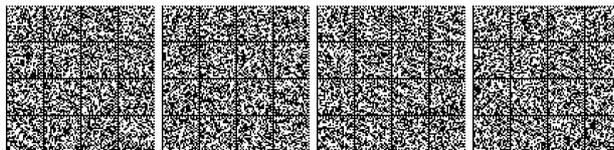
**4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c, OCDPC 532)[6]**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Richiesta del cittadino al Comune<br>(data)<br>(*) | Codice richiesta<br>(*) | Indirizzo edificio<br>(*) | Intervento iniziale<br>(R=rafforzam.<br>M= miglioram.<br>DR=<br>demol/ricostr)<br>(*) | Importo delibera<br>(€)<br>(*) | Punteggio<br>(*) | Variazione punteggio | Variazione importo<br>(€) | Variazione intervento<br>(R=rafforzam.<br>M= miglioram.<br>DR=<br>demol/ricostr) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| *Riferimenti*[7] | *Art. 14 c.5* | | | *Art. 12* | *All. 4* | *All. 3 e 4* | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progetto presentato<br>(data)<br>(<90(R) o<br><180 (M, DR)<br>da graduat.) | Progetto approvato<br>(data) | Inizio intervento<br>(data)<br>(<30gg da 12) | Fine intervento<br>(data)<br>(<270, 360, 450 da 13) | Eventuali proroghe<br>(S/N) | Importo complessivo liquidato<br>(€) | Erogazione saldo<br>(data) | Indice di rischio iniziale αSLVi | Indice di rischio finale αSLVf | Incremento capacità<br>(%) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| *Art. 14 c.6* | *Art. 14 c.8* | *Art. 14 c.8* | *Art. 14 c.8* | | | *All. 6 c.4* | *Art. 9, 10 e 13* | *Art. 9,10 e13* | *Art. 13 c. 2* |

20) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio
(*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'Allegato 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune e nella piattaforma informatica predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile.

[6] I resoconti semestrali di cui alla presente tabella devono essere prodotti attraverso la piattaforma informatica MePP11 predisposta dal Dipartimento della protezione civile.
[7] Gli articoli indicati si riferiscono all'OCDPC 532.

**5) Resoconto complessivo delle risorse stanziate per attività lettere a), b), c) (di cui all'art.2 comma 1 OPCM 3907 e seguenti)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **ORDINANZA** | **Risorse destinate alla lettera a) (€)** | **Risorse destinate alla lettera b) (€)** | **Risorse destinate alla lettera c) (€)** | **Risorse destinate ad oneri** |
| 2010_3907 | | | | |
| 2011_4007 | | | | |
| 2012_52 | | | | |
| 2013_171 | | | | |
| 2014_293 | | | | |
| 2015_344 | | | | |
| 2016_532 | | | | |
| **TOTALE** | | | | |

(2) Risorse assegnate e trasferite alla Regione, secondo decreto di ripartizione, destinate alla lettera a), al netto degli eventuali oneri stanziati

(3) Risorse assegnate e trasferite alla Regione, secondo decreto di ripartizione., e destinate specificatamente alla lettera b) a valle della suddivisione delle risorse tra lettere b) e c), al netto degli eventuali oneri stanziati

(4) Risorse assegnate e trasferite alla Regione, secondo decreto di ripartizione., e destinate specificatamente alla lettera c) a valle della suddivisione delle risorse tra lettere b) e c), al netto degli eventuali oneri stanziati

(5) Eventuali oneri di realizzazione stanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 6 delle ordinanze 3907/2010 e 4007/2012, e all'articolo 2 comma 7 delle ordinanze 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018;

(*) Nota bene: la somma delle colonne 2, 3 4 e 5 deve risultare pari al totale delle risorse assegnate alla Regione, per ogni annualità, secondo i relativi decreti di ripartizione delle risorse tra le Regioni
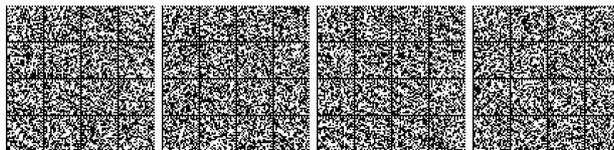
**6) Resoconto complessivo delle risorse impegnate, utilizzate e non utilizzate per attività lettera a) (di cui all'art.2 comma 1 OPCM 3907 e seguenti)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **ORDINANZA** | **Risorse destinate alla lettera a) (€)** | **Risorse impegnate per lettera a) (€)** | **Risorse utilizzate per lettera a) (€)*** | **Risorse non utilizzate per lettera a) (€)*** |
| 2010_3907 | | | | |
| 2011_4007 | | | | |
| 2012_52 | | | | |
| 2013_171 | | | | |
| 2014_293 | | | | |
| 2015_344 | | | | |
| 2016_532 | | | | |
| **TOTALE** | | | | |

(2) Risorse assegnate e trasferite alla Regione, secondo decreto di ripartizione, destinate alla lettera a), al netto degli eventuali oneri stanziati. L'importo deve essere uguale a quello indicato nella tabella 5, colonna 2.
(3) Risorse impegnate dalla Regione, medianti decreti o atti formali, per le attività della linea a),
(4) Risorse utilizzate dalla Regione per le attività della lettera a), coerentemente con le definizioni dell'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza
(5) Risorse non utilizzate dalla Regione per le attività della lettera a), coerentemente con le definizioni dell'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza
(*) Nota bene: la somma dei totali delle risorse utilizzate e non utilizzate (colonne 4 e 5) deve risultare uguale al totale della colonna 2 (risorse destinate alla lettera a)
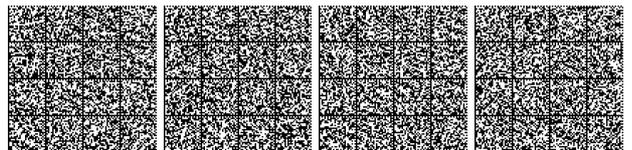
**7) Resoconto complessivo delle risorse impegnate, utilizzate e non utilizzate per attività lettera b) (di cui all'art.2 comma 1 OPCM 3907 e seguenti)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **ORDINANZA** | **Risorse destinate alla lettera b) (€)** | **Risorse impegnate per lettera b) (€)** | **Risorse utilizzate per lettera b) (€)*** | **Risorse non utilizzate per lettera b) (€)*** |
| 2010_3907 | | | | |
| 2011_4007 | | | | |
| 2012_52 | | | | |
| 2013_171 | | | | |
| 2014_293 | | | | |
| 2015_344 | | | | |
| 2016_532 | | | | |
| **TOTALE** | | | | |

(2) Risorse assegnate e trasferite alla Regione, secondo decreto di ripartizione., e destinate specificatamente alla lettera b) a valle della suddivisione delle risorse tra lettere b) e c), al netto degli eventuali oneri stanziati. L'importo deve essere uguale a quello indicato nella tabella 5, colonna 3.
(3) Risorse impegnate dalla Regione, medianti decreti o atti formali, per le attività della linea b)
(4) Risorse utilizzate dalla Regione per le attività della lettera b), coerentemente con le definizioni dell'articolo 1 comma 3 della presente ordinanza
(5) Risorse non utilizzate dalla Regione per le attività della lettera b), coerentemente con le definizioni dell'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza
(*) Nota bene: la somma dei totali delle risorse utilizzate e non utilizzate (colonne 4 e 5) deve risultare uguale al totale della colonna 2 (risorse destinate alla lettera b)
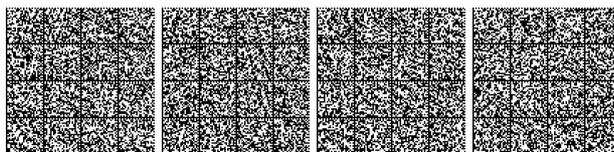
**8) Resoconto complessivo delle risorse impegnate, utilizzate e non utilizzate per attività lettera c) (di cui all'art.2 comma 1 OPCM 3907 e seguenti)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **ORDINANZA** | **Risorse destinate alla lettera c) (€)** | **Risorse impegnate per lettera c) (€)** | **Risorse utilizzate per lettera c) (€)*** | **Risorse non utilizzate per lettera c) (€)*** |
| 2010_3907 | | | | |
| 2011_4007 | | | | |
| 2012_52 | | | | |
| 2013_171 | | | | |
| 2014_293 | | | | |
| 2015_344 | | | | |
| 2016_532 | | | | |
| **TOTALE** | | | | |

(2) Risorse assegnate e trasferite alla Regione, secondo decreto di ripartizione., e destinate specificatamente alla lettera c) a valle della suddivisione delle risorse tra lettere b) e c), al netto degli eventuali oneri stanziati. L'importo deve essere uguale a quello indicato nella tabella 5, colonna 4.
(3) Risorse impegnate dalla Regione, medianti decreti o atti formali, per le attività della linea c)
(4) Risorse utilizzate dalla Regione per le attività della lettera c), coerentemente con le definizioni dell'articolo 1 comma 4 della presente ordinanza
(5) Risorse non utilizzate dalla Regione per le attività della lettera c), coerentemente con le definizioni dell'articolo 1 comma 2 della presente ordinanza
(*) Nota bene: la somma dei totali delle risorse utilizzate e non utilizzate (colonne 4 e 5) deve risultare uguale al totale della colonna 2 (risorse destinate alla lettera c)

20A02780

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 maggio 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Diapylori», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/589/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 334/7 del 12 dicembre 2008;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 36/2019 del 12 febbraio 2019 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diapylori», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2019;
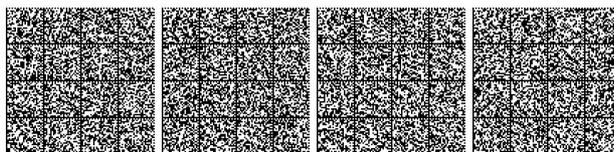
Vista la domanda del 17 giugno 2019 con la quale la società Laboratoires Mayoly Spindler ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Diapylori» (13-C Urea) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. n. 046425017 e n. 046425029;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica, reso nella sua seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso, rilasciato nella sua seduta straordinaria del 9 aprile 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale DIAPYLORI (13-C Urea) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «75 mg polvere per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro di polvere, 1 bustina di acido citrico, 1 kit di controllo - A.I.C. n. 046425017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C

confezione: «75 mg polvere per soluzione orale» 1 flaconcino in vetro di polvere, 1 bustina di acido citrico - A.I.C. n. 046425029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diapylori» (13-C Urea) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 maggio 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A02738**

DETERMINA 15 maggio 2020.

**Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Faslodex».** (Determina n. DG/590/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
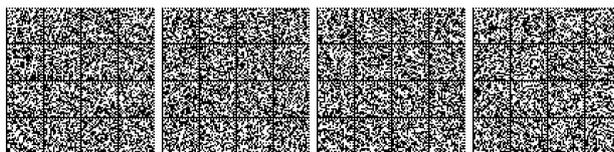
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina n. 2443/2011 del 1° luglio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2011, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Faslodex» (fulvestrant);

Vista la domanda presentata in data 3 giugno 2019 con la quale la società Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità a seguito dell'estensione dell'indicazione terapeutica relativa alle confezioni con A.I.C. n. 036387025 del medicinale «Faslodex» (fulvestrant);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 ottobre 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26-28 febbraio 2020;

Vista la deliberazione n. 14 del 16 aprile 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale FASLODEX (fulvestrant):

«"Faslodex" è indicato in associazione a palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente. In donne in pre- o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).»,

sono rimborsate come segue:

confezione: «250 mg/5 ml soluzione iniettabile - uso intramuscolare- siringa preriempita» 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 036387025/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 800,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.320,32.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il presente accordo deve intendersi novativo delle condizioni recepite con determina AIFA n. 2443 del 1° luglio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2011 che, pertanto, si estingue.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Faslodex» (fulvestrant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 maggio 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A02739**

DETERMINA 15 maggio 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Exviera», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/591/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*»), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1154/2017 del 13 giugno 2017 di rinegoziazione del medicinale per uso umano «Exviera», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 139 del 17 giugno 2017;

Visto il procedimento avviato d'ufficio in data 18 dicembre 2020 nei confronti della società Abbvie Deutschland Gmbh & Co. KG, volto alla verifica della volontà aziendale di confermare le condizioni negoziali previste nell'accordo negoziale sottoscritto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, o di procedere, in via alternativa, per una rinegoziazione dello stesso ai sensi della deliberazione CIPE n. 3/2001;

Visto l'esito negativo della procedura negoziale intercorsa tra l'AIFA e la società Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG, in contraddittorio tra loro, in ordine ad una rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento al medicinale «Exviera» (dasabuvir) relativamente alla A.I.C. n. 043840014/E;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso in merito alla proposta in data 26-28 febbraio 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale EXVIERA (dasabuvir) è riclassificato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Exviera» è indicato in associazione ad altri medicinali per il trattamento dell'epatite C cronica (*chronic hepatitis C*, *CHC)* negli adulti.

Confezione: 250 mg compressa rivestita con film - 56 compresse (confezione multipla) in blister PVC/PE/PCTFE/ALU - A.I.C. n. 043840014/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Exviera» (dasabuvir) è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri specialistici individuati dalle regioni e province autonome, internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 maggio 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

**20A02740**

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 13 maggio 2020.

**Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria.** (Delibera n. 21359).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»);
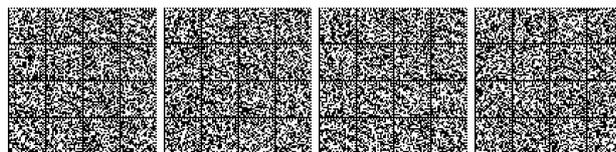
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento Emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che l'art. 1, commi 302 e 303, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha modificato gli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del TUF, in materia di equilibrio tra generi, prevedendo che nella composizione degli organi sociali delle società quotate almeno due quinti dei membri effettivi debba essere riservato al genere meno rappresentato;

Considerato che l'art. 1, comma 304, della citata legge n. 160/2019, ha previsto che «Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'art. 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni»;

Considerato che la citata legge n. 160/2019 è entrata in vigore il 1° gennaio 2020;

Considerato che è opportuno modificare l'art. 144-*undecies.1* del Regolamento Emittenti, recante la disciplina attuativa del TUF in materia di equilibrio tra generi, in modo da garantire l'applicazione del criterio di riparto tra generi agli organi sociali composti da tre membri effettivi;

Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 30 gennaio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

*Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.*

1. Nella Parte III, Titolo IV, Capo II, all'art. 138, comma 1, le parole «dell'art. 21, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*».

2. Nella Parte III, Titolo V-*bis*, Capo I-*bis*, all'art. 144-*undecies.1*, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «sei», e dopo la parola «consecutivi» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal primo rinnovo successivo all'1 gennaio 2020»;

*b)* al comma 3, dopo la parola «superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore».

3. All'art. 1, comma 3, lettera B, della delibera n. 21320 del 7 aprile 2020, ove è scritto «all'art. 41, comma 1» leggasi: «all'art. 41, comma 2».

4. L'Allegato 4 del Regolamento Emittenti, recante i «Modelli di comunicazione *ex* art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998», come modificato dall'art. 2, comma 1, della delibera n. 21320 del 7 aprile 2020, è sostituito dall'Allegato 4 accluso alla presente delibera.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 13 maggio 2020

*Il Presidente:* SAVONA

# Allegato 4

## Modelli di comunicazione ex art. 120 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

**Indice:**

## I - PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

- L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 117-*bis*, 118, 119, 122-*bis* e 122-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/99 ("**RE**") – in attuazione dell'articolo 120 del d.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") – richiede l'utilizzo esclusivo dei modelli contenuti nel presente Allegato, da inviare contestualmente alla Consob e all'emittente. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la compilazione e trasmissione del modello 120/A alla Consob deve essere effettuata utilizzando il sistema dedicato di Teleraccolta.

- I suddetti obblighi informativi si applicano unicamente alle partecipazioni detenute nelle società aventi sede legale in Italia (o in uno Stato extra-UE purché abbiano scelto l'Italia come Stato membro d'origine) le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'UE.

- Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state: *a)* consegnate direttamente; *b)* spedite per lettera raccomandata A/R; *c)* trasmesse da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it dal soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; *d)* trasmesse da casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@consob.it purché sottoscritte con firma elettronica qualificata o firma digitale del soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo; e*)* inviate tramite Teleraccolta ed accompagnate dalla lettera di seguito descritta.

- Nei casi *a)* e *b)*, sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "*contiene modelli di comunicazione ex articolo 120 del D.Lgs. 58/1998*"; inoltre, considerata l'esigenza che la comunicazione venga tempestivamente diffusa al mercato, si raccomanda di anticiparla all'indirizzo di posta elettronica protocollo@consob.it ovvero via fax al n. +39 06 8477519.

- Nel caso di invio tramite Teleraccolta, il modello 120/A deve essere compilato secondo le specifiche tecniche consultabili sul portale della Consob nell'area dedicata. Contestualmente al file in formato elettronico, deve essere inoltrata alla Consob una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante e dell'emittente oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e la firma del rappresentante legale del dichiarante. La lettera, accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema, deve essere trasmessa da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it.

- Gli obblighi informativi previsti dall'articolo 120 del RE sono adempiuti, nel termine di cui all'articolo 121, comma 1, mediante un'apposita nota da inviare alla Consob con una delle modalità sopra indicate.

## II – MODELLI DI COMUNICAZIONE
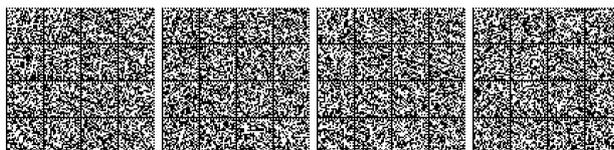
## MODELLO 120/A

**NOTIFICA DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN AZIONI**
**(ARTICOLO 117 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)**

**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 1.1<br>DICHIARANTE (SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA)</th></tr>
<tr><td colspan="3">Persona fisica<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="3">Persona giuridica<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>CAP</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono<br>E-mail</td></tr>
</table>

Data dell'operazione: GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione: GG/MM/AAAA ___

N. fogli complessivi: ___

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

______________________________

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni (nominativo, n. telefono, e-mail): ______________________________

Eventuali osservazioni: ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

**QUADRO 1.2**
**EMITTENTE QUOTATO OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Ragione sociale
Eventuale sigla sociale
Forma giuridica
Codice fiscale
Codice LEI

| **PARTE 1 - DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE** | | | | **PARTE 2 - DIRITTI DI VOTO EFFETTIVAMENTE ESERCITABILI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali posseduti (A) (A=B+C+D+E) | | % sul totale del capitale sociale in diritti di voto | | Totali effettivamente esercitabili | | % sul totale del capitale sociale in diritti di voto | |
| Riferibili ad azioni ordinarie possedute (B) | | % sul totale dei diritti di voto ordinari | | Diritti di voto ordinari effettivamente esercitabili | | % sul totale dei diritti di voto ordinari | |
| Riferibili ad azioni privilegiate possedute (C) | | % sul totale dei diritti di voto privilegiati | | Diritti di voto privilegiati effettivamente esercitabili | | % sul totale dei diritti di voto privilegiati | |
| Riferibili ad azioni a voto plurimo possedute (D) | | % sul totale dei diritti di voto plurimi | | Diritti di voto plurimi effettivamente esercitabili | | % sul totale dei diritti di voto plurimi | |
| Riferibili ad azioni di altra categoria possedute (E) | | % sul totale dei diritti di voto di altra categoria | | Diritti di voto di altra categoria effettivamente esercitabili | | % sul totale dei diritti di voto di altra categoria | |

| Valore nominale delle azioni | | Valuta delle azioni | | Causale dichiarazione* | | Codice operazione* | | Tipologia di esenzione* | | Soglia interessata | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| **DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI - Eventuale esenzione di cui all'art.122-*ter*, comma 1, del RE*** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE ISIN | Azioni tipo (B) ____________________<br>Azioni tipo (C) ____________________<br>Azioni tipo (D) ____________________<br>Azioni tipo (E) ____________________ | Situazione precedente dei diritti di voto posseduti comunicata tramite Modello 120/A (in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto) | | Situazione precedente dei diritti di voto effettivamente esercitabili comunicata tramite Modello 120/A (in % sul totale del capitale sociale in diritti di voto) | | | | |

* Vedi legende pagg. 14 e 15
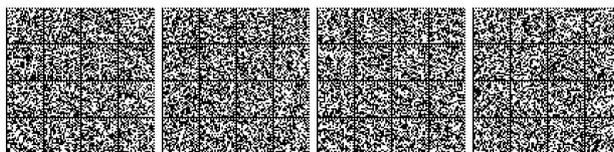
**SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO** **Foglio n. __**

| **QUADRO 2.1: PARTECIPANTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Persona fisica**<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale | | | **Persona giuridica**<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI | | |
| Indirizzo di residenza o sede legale | Comune | Cap | Provincia | Stato | Telefono |
| **QUADRO 2.2: PARTECIPATA** | | | | | |
| Ragione sociale<br>Forma giuridica<br>Codice fiscale | | | Eventuale sigla sociale<br>Data di costituzione<br>Codice LEI | | |
| Indirizzo sede legale | Comune | Cap | Provincia | Stato | Telefono |

| **Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante (posto al vertice della catena partecipativa)** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
|---|---|---|---|---|---|

| **QUADRO 2.3: PARTECIPAZIONE** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DIRITTI DI VOTO POSSEDUTI RIFERIBILI AD AZIONI:** | | | | | **DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:** | | | | |
| **TITOLO DI POSSESSO** | **totali (A) (A=B+C+D+E)** | **ordinarie (B)** | **privilegiate (C)** | **a voto plurimo (D)** | **di altra categoria (E)** | **totali (A) (A=B+C+D+E)** | **ordinarie (B)** | **privilegiate (C)** | **a voto plurimo (D)** | **di altra categoria (E)** |
| Proprietà | | | | | | | | | | |
| Prestatario [ ] Riportatore [ ] | | | | | | | | | | |
| Intestazione conto terzi | | | | | | | | | | |
| Gestione discrezionale del risparmio | | | | | | | | | | |
| Gestione non discrezionale del risparmio | | | | | | | | | | |
| Pegno | | | | | | | | | | |
| Usufrutto | | | | | | | | | | |
| Deposito | | | | | | | | | | |
| Delega | | | | | | | | | | |
| Trasferimento retribuito del diritto di voto | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | | | | | | | | | | |
| **% sul capitale in diritti di voto corrispondente** | | | | | | | | | | |

N. fogli Allegato A ... N. fogli Allegato B ... N. fogli Allegato C ... N. fogli Allegato D...
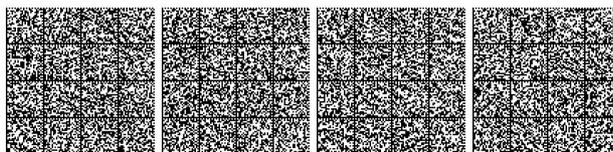
**SEZIONE 3: ALLEGATI** **Foglio n. __**

## Allegato A

Soggetto a cui il dichiarante ha ceduto il diritto di voto su proprie azioni o quote (solo se in misura rilevante).

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 3.1<br>SOGGETTO CHE ESERCITA IL DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Persona fisica<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="3">Persona giuridica<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">TITOLO DI POSSESSO</td><td colspan="5">DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:</td></tr>
<tr><td>totali (A) (A=B+C+D+E)</td><td>ordinarie (B)</td><td>privilegiate (C)</td><td>a voto plurimo (D)</td><td>di altra categoria (E)</td></tr>
<tr><td>Prestatario</td><td>Riportatore</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Gestione discrezionale del risparmio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pegno</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Usufrutto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Deposito</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Delega</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Trasferimento retribuito del diritto di voto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTALE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">% sul capitale in diritti di voto corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

**SEZIONE 3: ALLEGATI** **Foglio n. __**

**Allegato B**

Società fiduciaria o interposta persona intestataria dei diritti di voto riferiti ad azioni o quote di proprietà del dichiarante (o altro soggetto nella catena partecipativa).

| **QUADRO 3.2<br>SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Interposta persona**<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale | | | **Società fiduciaria**<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI | | |
| Indirizzo di residenza o sede legale | Comune | Cap | Provincia | Stato | Telefono |

| | **DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:** | | | | | **DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **totali (A) (A=B+C+D+E)** | **ordinarie (B)** | **privilegiate (C)** | **a voto plurimo (D)** | **di altra categoria (E)** | **totali (A) (A=B+C+D+E)** | **ordinarie (B)** | **privilegiate (C)** | **a voto plurimo (D)** | **di altra categoria (E)** |
| Numero | | | | | | | | | | |
| % sul capitale in diritti di voto corrispondente | | | | | | | | | | |

**SEZIONE 3: ALLEGATI** **Foglio n. __**

**Allegato C**

Soggetti proprietari delle azioni quotate il cui diritto di voto è attribuito al dichiarante a titolo di "intestazione conto terzi".

| QUADRO 3.3 | |
|---|---|
| Numero dei soggetti proprietari | |

<table>
<tr><th colspan="11">QUADRO 3.4<br>SOGGETTO PROPRIETARIO IN MISURA RILEVANTE DI AZIONI INTESTATE AL DICHIARANTE</th></tr>
<tr><td colspan="6">Persona fisica<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="5">Persona giuridica<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indirizzo di residenza o sede legale</td><td colspan="2">Comune</td><td>Cap</td><td colspan="2">Provincia</td><td colspan="2">Stato</td><td>Telefono</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="5">DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:</td><td colspan="5">DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:</td></tr>
<tr><td>totali (A)<br>(A=B+C+D+E)</td><td>ordinarie<br>(B)</td><td>privilegiate (C)</td><td>a voto<br>plurimo (D)</td><td>di altra<br>categoria (E)</td><td>totali (A)<br>(A=B+C+D+E)</td><td>ordinarie<br>(B)</td><td>privilegiate<br>(C)</td><td>a voto<br>plurimo (D)</td><td>di altra categoria (E)</td></tr>
<tr><td>Numero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>% sul capitale in diritti di voto corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

**Foglio n. __**

**Allegato D**

Soggetti proprietari delle azioni quotate il cui diritto di voto è attribuito al dichiarante (o ad altro soggetto nella catena partecipativa) ad altro titolo. Da utilizzare anche per indicare:
a) il cliente individuale titolare del servizio di gestione di portafogli (solo se in misura rilevante);
b) il fondo avente personalità giuridica titolare delle azioni gestite (solo se in misura rilevante).

| **QUADRO 3.5** | |
|---|---|
| Numero dei soggetti proprietari | |

<table>
<tr><th colspan="11">QUADRO 3.6<br>SOGGETTO PROPRIETARIO IN MISURA RILEVANTE DELLE AZIONI DICHIARATE</th></tr>
<tr><td colspan="5">Persona fisica<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="6">Persona giuridica<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td colspan="2">Provincia</td><td colspan="2">Stato</td><td colspan="2">Telefono</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><th colspan="5">DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI:</th><th colspan="5">DIRITTI DI VOTO NON ESERCITABILI RIFERIBILI AD AZIONI:</th></tr>
<tr><th>totali (A)<br>(A=B+C+D+E)</th><th>ordinarie (B)</th><th>privilegiate (C)</th><th>a voto<br>plurimo (D)</th><th>di altra<br>categoria (E)</th><th>totali (A)<br>(A=B+C+D+E)</th><th>ordinarie<br>(B)</th><th>privilegiate<br>(C)</th><th>a voto<br>plurimo (D)</th><th>di altra categoria (E)</th></tr>
<tr><td>Numero</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>% sul capitale in diritti di voto corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

**SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO**

**Foglio n. __**

| **QUADRO 4.1<br>OPERAZIONI DI FUSIONE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>codice LEI | | | | | |
| Indirizzo sede legale | Comune | Cap | Sigla provincia | Stato | Telefono |
| **SOCIETA' INCORPORATA O FUSA (1)** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>codice LEI | | | | | |
| Indirizzo sede legale | Comune | Cap | Sigla provincia | Stato | Telefono |
| **SOCIETA' INCORPORATA O FUSA (2)** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>codice LEI | | | | | |
| Indirizzo sede legale | Comune | Cap | Sigla provincia | Stato | Telefono |

**Foglio n. __**

| QUADRO 4.2<br>DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO (1)** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>codice LEI | | | | | |
| Indirizzo sede legale | Comune | Cap | Sigla provincia | Stato | Telefono |
| **SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO (2)** | | | | | |
| ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>codice LEI | | | | | |
| Indirizzo sede legale | Comune | Cap | Sigla provincia | Stato | Telefono |

## MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 120/A

**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

**Quadro 1.1: Dichiarante (Soggetto posto al vertice della catena partecipativa)** - Indicare le informazioni anagrafiche del dichiarante, inteso come il soggetto fisico o giuridico tenuto all'obbligo di dichiarare la partecipazione rilevante, a prescindere da chi invia la dichiarazione. In caso di partecipazione indiretta, indicare il soggetto posto al vertice della catena di controllo, anche nei casi previsti dall'art. 119-*bis*, comma 2 del RE. In caso di partecipazione gestita, indicare il soggetto che esercita con discrezionalità il diritto di voto ovvero impartisce le relative istruzioni ad altro soggetto direttamente o indirettamente controllato. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale per i soggetti non residenti in Italia.

**Data dell'operazione** - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione, ovverosia la prima data in cui la soglia rilevante può considerarsi raggiunta o attraversata.

**Quadro 1.2: Emittente quotato oggetto della partecipazione** - Indicare le informazioni anagrafiche della società quotata nel cui capitale si detiene la partecipazione azionaria rilevante che è oggetto della dichiarazione.

**Parte 1** - Indicare i diritti di voto riferibili alle azioni della società quotata possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante, in particolare:

(A) il numero totale di diritti di voto riferibili alle **azioni di ogni categoria** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero e l'ammontare totale dei diritti di voto che compongono il capitale sociale dell'emittente quotato. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare il superamento o meno di una delle soglie cui all'articolo 117 del RE;
(B) il numero di diritti di voto riferibili alle **azioni ordinarie** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni ordinarie;
(C) il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni privilegiate** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni privilegiate;
(D) il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni a voto plurimo** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato di diritti di voto riferibili ad azioni a voto plurimo;
(E) il numero di diritti di voto riferibili ad **azioni di altra categoria** possedute e il rapporto percentuale tra tale numero ed il capitale sociale rappresentato dai diritti di voto riferibili ad azioni della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie, privilegiate o a voto plurimo.

**Parte 2** - Indicare, con le medesime modalità di calcolo, i diritti di voto effettivamente esercitabili direttamente ed indirettamente dal dichiarante, al netto di eventuali diritti di voto ceduti a terzi per atti di disposizione negoziale ovvero non esercitabili per disposizioni di legge.
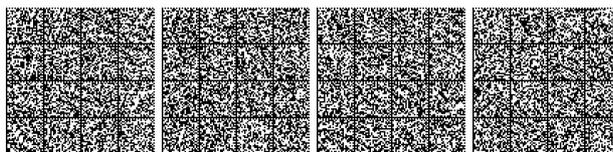
**Causale dichiarazione** - Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:

**1** Superamento della prima soglia di rilevanza ai sensi dell'art. 120 del TUF. Da utilizzare anche in caso di inizio delle negoziazioni per una società neo-quotata.
**2** Successive variazioni rilevanti di una partecipazione già comunicata (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del RE), tali da non comportare la riduzione della partecipazione complessiva entro la prima soglia di rilevanza. Da utilizzare anche ove la dichiarazione sia resa dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa al fine di comunicare una variazione rilevante in capo ad una società controllata, tenuta all'obbligo ai sensi di legge.
**3** Riduzione entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata non sia una PMI.
**4** Altre variazioni non rilevanti (volontarie e/o raccomandate), riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa.
**5** Da utilizzare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis,* comma 1, del RE pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione complessivamente detenuta.
**6** Riduzione entro la prima soglia di rilevanza ove la società quotata sia una PMI ovvero ci si intenda avvalere successivamente di una delle esenzioni previste dall'art. 119-*bis*, del RE.

**Codice operazione** - Indicare la lettera corrispondente all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

**A** Compravendita in un mercato regolamentato
**B** Compravendita fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
**C** Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
**D** Successione *mortis-causa*
**E** Pegno
**F** Usufrutto
**G** Deposito
**H** Riporto o prestito titoli
**I** Altro

**Tipologia esenzione** - In caso di comunicazioni effettuate con causale 6, indicare il numero corrispondente all'eventuale esenzione che il dichiarante intende applicare:

1. Esenzione per *market maker* di cui all'art. 119-*bis*, comma 3, lettera c) del RE
2. Esenzione per investitori qualificati di cui all'art. 119-*bis*, comma 3, lettera c-*bis*) del RE
3. Esenzione da portafoglio di negoziazione di cui all'art. 119-*bis*, comma 4 del RE
4. Esenzione per gestori del risparmio di cui all'art. 119-*bis*, commi 7 ed 8 del RE

**Soglia interessata** - Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie, dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

**Dichiarazione delle intenzioni- Eventuale esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1 del RE** - In caso di superamento delle soglie del 10%, 20% o 25%, indicare l'eventuale sussistenza di una causa di esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 120, comma 4-*bis* del TUF:

**A** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera a)
**B** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera c)
**C** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera d)
**D** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera h)
**E** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera b) del RE
**F** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera d) del RE
**G** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera e) del RE
**H** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera f) del RE

**Codice ISIN** - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni possedute, il relativo codice ISIN, se esistente.

**Situazione precedente comunicata** - Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 120 del TUF ed inserite nelle prime righe delle parti 1 e 2 del precedente modello 120/A.

## SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

La presente Sezione deve essere sempre compilata, sia in caso di partecipazione diretta che indiretta, indicando, per coppie, la relazione intercorrente tra tutti i soggetti inseriti nella dichiarazione (una tavola per ogni relazione di partecipazione). In caso di partecipazione indiretta, le tavole devono fornire una ricostruzione completa della catena di controllo tra il dichiarante ed il soggetto che detiene direttamente la partecipazione nella società quotata. In caso di dichiarazioni rese per variazione della percentuale di partecipazione ovvero per riduzione al di sotto della prima soglia di comunicazione, devono essere descritte esclusivamente le coppie per le quali è intercorsa una variazione rispetto alla precedente dichiarazione, per tale intendendo anche la dismissione totale delle azioni precedentemente possedute nella società quotata. Nel caso in cui la variazione sia dovuta alla perdita del controllo di una società presente nella catena partecipativa dovranno essere compilate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo.

**Quadro 2.1: Partecipante** – Riportare i dati del dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione con la società riportata nel successivo quadro 2.2.

**Quadro 2.2: Partecipata** – Riportare i dati del soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1.

**Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante** - Indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.1 e la società partecipata di cui al soprastante quadro 2.2, facendo riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:
**A** Controllo di diritto
**B** Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
**C** Controllo solitario tramite patto di sindacato
**D** Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. a), del TUF
**E** Non controllo
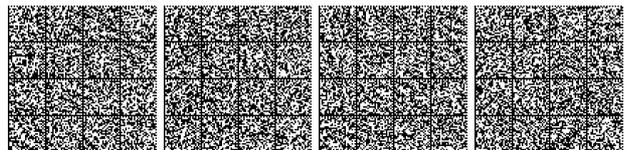
**Quadro 2.3: Partecipazione** - Indicare ammontare e natura della partecipazione in termini di diritti di voto detenuti; compilare anche le colonne di destra ("diritti di voto non esercitabili") se su tutte o parte delle azioni o quote dichiarate il partecipante non ha facoltà di esercitare il relativo diritto di voto.

**Titolo del possesso** - Indicare se i diritti di voto riferibili alle azioni o quote dichiarate sono detenuti a titolo di:
- proprietà
- prestatario o riportatore
- intestazione conto terzi (purché il diritto di voto possa essere esercitato discrezionalmente)
- gestione discrezionale del risparmio (*)
- gestione non discrezionale del risparmio (**)
- pegno
- usufrutto
- deposito (purché il diritto di voto possa essere esercitato discrezionalmente)
- delega (purché il diritto di voto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante)
- trasferimento retribuito del diritto di voto

(*) Da utilizzare per dichiarazioni rese dagli intermediari che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, risultino indipendenti dall'eventuale soggetto controllante, o da qualsiasi altro soggetto, relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.
(**) Da utilizzare per dichiarazioni rese dal soggetto controllante un intermediario che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, riceva dal dichiarante istruzioni dirette o indirette relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite.

## SEZIONE 3: ALLEGATI

Ciascuno dei seguenti Allegati deve essere compilato solo nei casi specifici di seguito richiamati e, ove necessario, dovrà essere inserito immediatamente dopo la tavola della Sezione 2 cui si riferisce, prima della eventuale tavola successiva. In caso di variazione del contenuto di una tavola, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione. In caso di eliminazione di un allegato presente nella precedente dichiarazione, sarà sufficiente compilare la tavola relativa senza la compilazione dell'allegato inviato in precedenza.

**Allegato A** - Da utilizzare quando il dichiarante ha ceduto ad altri soggetti l'esercizio di tutti o parte dei diritti di voto riferibili alle azioni dichiarate, per indicare l'identità dell'eventuale soggetto che risulti titolare di diritti di voto in misura rilevante.

**Allegato B** - Da utilizzare quando le azioni/quote di proprietà del dichiarante o di uno degli altri soggetti "partecipanti" sono intestate almeno in parte ad una società fiduciaria o interposta persona, indicando il relativo ammontare delle azioni o quote ad esse affidate.

**Allegato C** - Da utilizzare quando il dichiarante è "intestatario conto terzi" delle azioni dichiarate, per indicare il numero complessivo dei soggetti fiducianti dai quali ha ricevuto l'intestazione discrezionale dei diritti di voto dichiarati, nonché l'identità dell'eventuale soggetto fiduciante che abbia ceduto al dichiarante l'intestazione di una partecipazione rilevante.
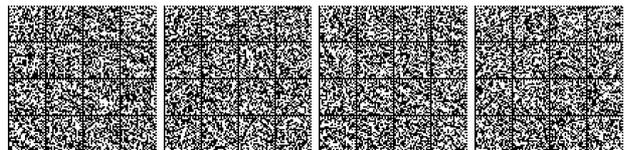
**Allegato D** - Da utilizzare quando il dichiarante esercita i diritti di voto delle azioni dichiarate a titolo non di proprietà, per indicare il numero complessivo dei soggetti proprietari delle azioni quotate, nonché l'identità dell'eventuale soggetto proprietario che abbia ceduto al dichiarante diritti di voto in misura rilevante. In caso di dichiarazioni rese da società di gestione del risparmio, ovvero da soggetti abilitati di diritto estero, indicare esclusivamente gli eventuali prodotti gestiti aventi autonoma personalità giuridica che risultino singolarmente titolari di azioni in misura rilevante.

**SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO**

**Quadro 4.1 e 4.2** - Da compilare in caso di fusione o perdita di controllo che interessino società controllate dal dichiarante e contenute in una precedente dichiarazione. Ove la fusione comporti la costituzione di una nuova società, inserire tale società nel quadro 4.1 come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate. Rappresentare, inoltre con una apposita Tavola della sezione 2 il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.
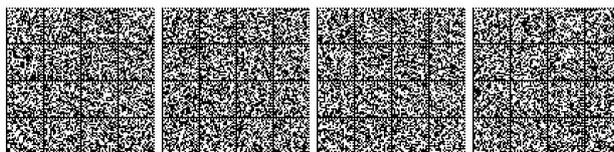
## MODELLO 120/B

### NOTIFICA DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA (ARTICOLO 119, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

| **QUADRO 1.1<br>DICHIARANTE (SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Persona fisica**<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale | | **Persona giuridica**<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI | | | |
| Indirizzo di residenza o sede legale | Comune | Cap | Provincia | Stato | Telefono<br>E-mail |

Data dell'operazione: GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione: GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

________________________________________

N. fogli complessivi: __

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni (nominativo, n. telefono, e-mail): ________________________________________

Eventuali osservazioni: ________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

**QUADRO 1.2**
**EMITTENTE QUOTATO OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Ragione Sociale
Eventuale sigla sociale
Forma giuridica
Codice fiscale
Codice LEI

**QUADRO 1.2.1**
**PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O PARTECIPAZIONE AGGREGATA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DETENUTA**

| **TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE** | AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D+E) | | AZIONI ORDINARIE (B) | | AZIONI PRIVILEGIATE (C) | | AZIONI A VOTO PLURIMO (D) | | AZIONI DI ALTRA CATEGORIA (E) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | % sul capitale in diritti di voto | Numero | % sul capitale ordinario | Numero | % sul capitale privilegiato | Numero | % sul capitale a voto plurimo | Numero | % sul capitale di altra categoria |
| Diritti di voto riferibili ad azioni | | | | | | | | | | |
| Partecipazione potenziale | | | | | | | | | | |
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico | | | | | | | | | | |
| Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** Partecipazione aggregata | | | | | | | | | | |
| Codice operazione* | | Causale dichiarazione* | | | Soglia interessata | | | | | |

| **DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI - Eventuale esenzione di cui all'art.122-*ter*, comma 1 del RE*** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CODICE ISIN | Azioni tipo (B) ________<br>Azioni tipo (C) ________<br>Azioni tipo (D) ________<br>Azioni tipo (E) ________ | Situazione precedente degli strumenti finanziari comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 1, RE (in % sul capitale con diritto di voto) | | Situazione precedente della partecipazione aggregata comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 2, RE (in % sul capitale con diritto di voto) | |
|---|---|---|---|---|---|

* Vedi legende pagg. 22 e 23

**Foglio n. __**

**SEZIONE 2: DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE**

| **QUADRO 2.1<br>SOGGETTO CHE DETIENE DIRETTAMENTE LA PARTECIPAZIONE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Persona fisica**<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale | | **Persona giuridica**<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI | | | |
| Indirizzo di residenza o sede legale | Comune | Cap | Provincia | Stato | Telefono |

| **QUADRO 2.2<br>PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O PARTECIPAZIONE AGGREGATA DIRETTAMENTE DETENUTA** | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE** | AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D+E) | | AZIONI ORDINARIE (B) | | AZIONI PRIVILEGIATE (C) | | AZIONI A VOTO PLURIMO (D) | | AZIONI DI ALTRA CATEGORIA (E) | |
| | Numero | % sul capitale in diritti di voto | Numero | % sul capitale ordinario | Numero | % sul capitale privilegiato | Numero | % sul capitale a voto plurimo | Numero | % sul capitale di altra categoria |
| Diritti di voto riferibili ad azioni | | | | | | | | | | |
| Partecipazione Potenziale (1) | | | | | | | | | | |
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | | | | | | | | | | |
| Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** Partecipazione aggregata | | | | | | | | | | |

**EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE, OVVERO IL SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA, ED IL TITOLARE DIRETTO DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA**

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

**(1) Specificare la tipologia contrattuale ovvero il tipo di strumento convertibile; la relativa scadenza e la data/periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.**

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

**(2) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.**

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

**(3) Specificare il tipo di strumento, la relativa scadenza e la data ovvero il periodo entro il quale rientra la possibilità di esercizio.**

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

## MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 120/B

### SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

**Quadro 1.1: Dichiarante (Soggetto posto al vertice della catena partecipativa)** - Indicare le informazioni anagrafiche del dichiarante, inteso come il soggetto fisico o giuridico tenuto all'obbligo di dichiarare la partecipazione rilevante, a prescindere da chi invia la dichiarazione. In caso di partecipazione indiretta, indicare il soggetto posto al vertice della catena di controllo, anche nei casi previsti dall'art. 119-bis, comma 2 del RE. E' necessario compilare tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.

**Data dell'operazione** - Indicare la data idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione, ovverosia la prima data in cui la soglia rilevante può considerarsi raggiunta o attraversata.

**Quadro 1.2: Emittente quotato oggetto della partecipazione** - Indicare le informazioni anagrafiche della società quotata a cui si riferisce la partecipazione rilevante che è oggetto della dichiarazione.

**Quadro 1.2.1: Partecipazione in strumenti finanziari e/o partecipazione aggregata direttamente o indirettamente detenuta** - Indicare la posizione aggregata detenuta, specificandone la composizione in:

- diritti di voto riferibili ad azioni (artt. 117 e 118 del RE )
- partecipazione potenziale (art. 119, comma 1, del RE);
- strumenti finanziari con regolamento fisico (art. 119, comma 1, del RE);
- strumenti finanziari con regolamento in contanti (art. 119, comma 1, del RE);

Indicare, per ciascuna delle tipologie di partecipazione, il relativo numero di diritti di voto riferibili alle azioni ovvero al sottostante in azioni degli strumenti finanziari dichiarati e la percentuale dai medesimi rappresentata sull'ammontare dei diritti di voto che compongono il capitale sociale corrispondente.

**Codice operazione** - Indicare la lettera corrispondente all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

**A** Transazione in un mercato regolamentato
**B** Transazione fuori mercato (ad es. transazione ai blocchi)
**C** Transazione a titolo gratuito per atto tra vivi
**D** Successione *mortis-causa*
**E** Altro
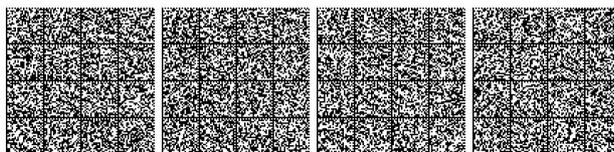
**Causale dichiarazione -** Indicare il numero corrispondente al motivo per cui si effettua la dichiarazione:

**1** Dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento della soglia del 5%;
**2** Successive variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 119, comma 1 del RE) di una partecipazione in strumenti finanziari e aggregata già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto 5%;
**3** Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale al di sotto del 5%;
**4** Altre variazioni non rilevanti (volontarie o raccomandate) riferite sia alla partecipazione dichiarata che alla catena partecipativa (ad es. aggiornamento volontario della partecipazione potenziale, modifica delle informazioni di dettaglio riferite alle partecipazioni potenziali e/o in strumenti finanziari fornite in precedenti dichiarazioni);
**5** Dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione in strumenti finanziari o di una partecipazione aggregata rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-bis, comma 1, del RE.

**Soglia interessata -** Indicare la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

**Dichiarazione delle intenzioni- Eventuale esenzione di cui all'art.122-ter, comma 1 del RE** - In caso di superamento delle soglie del 10%, 20% o 25%, indicare l'eventuale sussistenza di una causa di esenzione dall'obbligo di effettuare la dichiarazione prevista dall'articolo 120, comma 4-*bis* del TUF:

**A** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera a)
**B** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera c)
**C** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera d)
**D** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera a) del RE, nei casi indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera h)
**E** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera b) del RE
**F** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera d) del RE
**G** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera e) del RE
**H** Esenzione di cui all'art. 122-ter, comma 1, lettera f) del RE

**Codice ISIN** - Indicare, per ciascuna tipologia di azioni, il relativo codice ISIN, ove esistente.

**Situazione precedente comunicata –** Indicare le percentuali di partecipazione eventualmente comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 119-*bis* comma 1 e/o 119-*bis*, comma 2, del RE ed inserite nel quadro 2.2 del modello.
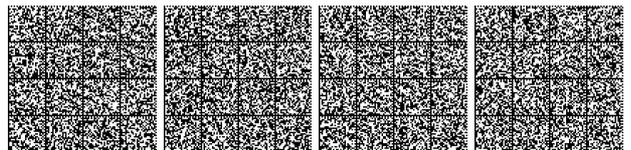
**SEZIONE 2: DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE**

**Quadro 2.1: Soggetto che detiene direttamente la partecipazione in strumenti finanziari e/o la partecipazione aggregata** – Riportare le informazioni anagrafiche del soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, anche se coincide con il soggetto dichiarante.

**Quadro 2.2.: Partecipazione in strumenti finanziari e/o partecipazione aggregata direttamente detenuta** – Indicare, con i medesimi criteri utilizzati nel quadro 1.2.1, la partecipazione detenuta direttamente dal dichiarante e/o da ogni società controllata.

**Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto della partecipazione in strumenti finanziari e/o della partecipazione aggregata -** Qualora la partecipazione sia detenuta indirettamente, indicare l'identità delle eventuali società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del titolare diretto della partecipazione. Inoltre, in occasione di successive dichiarazioni, confermare la catena partecipativa precedentemente descritta ovvero segnalarne le variazioni precisando le eventuali operazioni di perdita di controllo/fusione intercorse.

**Specifiche contrattuali:** indicare le informazioni richieste per ogni "tipologia di partecipazione" raggruppando, ove possibile, i diversi contratti per analoga tipologia e/o intervallo/data di esercizio ed indicando per ogni gruppo di contratti la relativa percentuale sul capitale con diritto di voto.
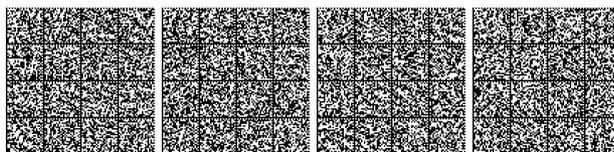
## MODELLO 120/C

### NOTIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI CUI ALL'ART. 2351, COMMA 5, C.C. (ARTICOLO 122-BIS DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

**SEZIONE 1: DICHIARAZIONE**

| **QUADRO 1.1<br>TIPO DICHIARAZIONE** | | | |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a)<br>Regolamento n. 11971/99 | | Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b)<br>Regolamento n. 11971/99 | |

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 1.2<br>DICHIARANTE</th></tr>
<tr><td colspan="2">Persona fisica<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="4">Persona giuridica<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono<br>E-mail</td></tr>
</table>

Data dell'operazione: GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione: GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

____________________________

N. fogli complessivi: …

Eventuali osservazioni ______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

| QUADRO 1.3<br>EMITTENTE QUOTATO OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragione Sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Codice fiscale<br>Codice LEI | | | | | | | |
| **STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE** | | | | | | | |
| numero totale strumenti posseduti | | | | in % sul totale degli strumenti della medesima categoria | | | |
| numero strumenti con diritto di voto posseduti | | | | in % sul totale degli strumenti della medesima categoria | | | |
| Valore nominale | | Causale dichiarazione | | Codice operazione | | Situazione precedente comunicata | |

Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto degli strumenti finanziari ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
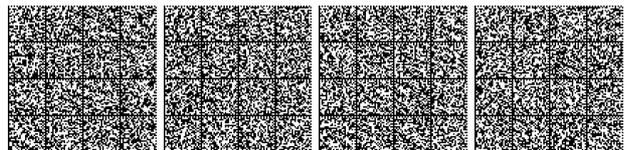
**SEZIONE 2: TITOLARE DIRETTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI** Foglio n. __

| **QUADRO 2.1 - PARTECIPANTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Persona fisica**<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale | | | **Persona giuridica**<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI | | |
| Indirizzo di residenza o sede legale | Comune | Cap | Provincia | Stato | Telefono |

| **QUADRO 2.2 - PARTECIPATA** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI | | | | | | | |
| Indirizzo sede legale | Comune | Cap | Provincia | Stato | Telefono | | |
| **Rapporto di controllo con il dichiarante** | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | |

| **QUADRO 2.3 - STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TOTALE | | DI CUI SENZA VOTO | |
| TITOLO DI POSSESSO | Numero Strumenti Finanziari Votanti | | Numero Strumenti Finanziari Votanti | |
| Proprietà<br>Intestazione c/terzi<br>Gestione discrezione del risparmio<br>Gestione non discrezione del risparmio<br>Pegno<br>Usufrutto<br>Deposito<br>Delega<br>Trasferimento retribuito del diritto di voto | | | | |
| TOTALE | | | | |
| **% sul totale strumenti finanziari della medesima categoria** | | | | |

N. fogli Allegato A … N. fogli Allegato B … N. fogli Allegato C … N. fogli Allegato D …

Foglio n. __

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

**Allegato A**

Eventuale soggetto a cui il dichiarante ha ceduto il diritto di voto sui propri strumenti.

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 3.1<br>SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Persona fisica<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="3">Persona giuridica<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
<tr><td colspan="3">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Pegno<br>Usufrutto<br>Prestatario o Riportatore<br>Deposito<br>Delega<br>Trasferimento retribuito del diritto di voto</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTALE</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">% sul totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>
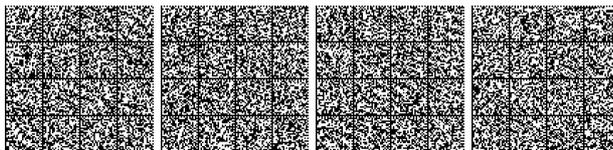
Foglio n. __

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

**Allegato B**

Società fiduciaria o interposta persona titolare degli strumenti finanziari.

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 3.2<br>SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA</th></tr>
<tr><td colspan="3">Se interposta persona<br>Cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="3">Se società fiduciaria<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td></tr>
<tr><td></td><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td>TOTALE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>% sul totale strumenti della medesima categoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Foglio n. __

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

**Allegato C**

Soggetti proprietari degli strumenti finanziari intestati al dichiarante a titolo di "intestazione conto terzi".

| **QUADRO 3.3** | |
|---|---|
| Numero dei soggetti che hanno ceduto l'intestazione al dichiarante | |

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 3.4<br>SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESTATI AL DICHIARANTE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Persona fisica<br>cognome<br>nome<br>sesso<br>luogo di nascita<br>data di nascita<br>codice fiscale</td><td colspan="3">Persona giuridica<br>ragione sociale<br>eventuale sigla sociale<br>forma giuridica<br>data di costituzione<br>codice fiscale<br>codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td></tr>
<tr><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td>Numero strumenti</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>% sul totale strumenti della medesima categoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Foglio n. __

**SEZIONE 3: ALLEGATI**

**Allegato D**

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce.

| **QUADRO 3.5** | |
|---|---|
| Numero dei soggetti proprietari | |

<table>
<tr><th colspan="6">QUADRO 3.6<br>SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO</th></tr>
<tr><td colspan="3">Persona fisica<br>cognome<br>Nome<br>Sesso<br>Luogo di nascita<br>Data di nascita<br>Codice fiscale</td><td colspan="3">Persona giuridica<br>Ragione sociale<br>Eventuale sigla sociale<br>Forma giuridica<br>Data di costituzione<br>Codice fiscale<br>Codice LEI</td></tr>
<tr><td>Indirizzo di residenza o sede legale</td><td>Comune</td><td>Cap</td><td>Provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Totale</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">% sul totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

## MODALITA' DI COMPILAZIONE

Per la compilazione del Modello 120/C si rinvia, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120/A.
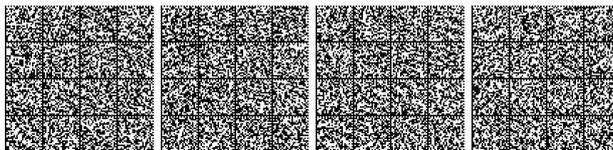
## MODELLO 120/D

**DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI**
**(ARTICOLO 122-TER DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)**

| **Dichiarante:** | | | |
|---|---|---|---|
| **Emittente quotato oggetto della partecipazione:** | | | |
| **Soglia interessata:** | 10% | 20% | 25% |
| **Tipo di partecipazione:** | Azioni | Strumenti finanziari | Aggregata |
| **Data dell'operazione:** GG/MM/AAAA | | | |
| **CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE (art. 120, comma 4-*bis*, TUF)** | | | |
| **a) i modi di finanziamento dell'acquisizione:** | | | |
| **b) se agisce solo o in concerto:** | | | |
| **c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera:** | | | |
| **d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte:** | | | |
| **e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente:** | | | |
| **Eventuali osservazioni e informazioni aggiuntive:** | | | |
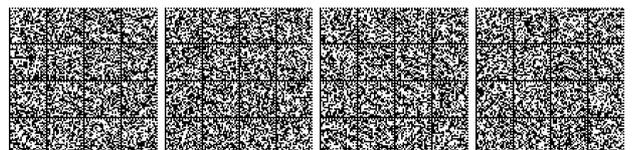
## MODELLO TR-2

**NOTIFICA DA PARTE DEI MARKET MAKER**
**(ARTICOLO 119-BIS, COMMA 3, LETTERA c) DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)**

### 1. Identità del *market maker*

- Nominativo completo (compresa la forma giuridica per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

- Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

……………………………………………………………………………………

- Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)

……………………………………………………………………………………

### 2. Identità del notificante (se un'altra persona effettua la notifica per conto del *market maker* di cui al punto 1)

- Nominativo completo

……………………………………………………………………………………

- Indirizzo

……………………………………………………………………………………

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

……………………………………………………………………………………

- Altre informazioni utili (ad esempio, relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)

……………………………………………………………………………………

### 3. Motivo della notifica

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 intende esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

| **Emittente** | |
|---|---|

**4. Qualora il *market maker* di cui al punto 1 intenda esercitare attività di *market making*, si prega di indicare:**

- l'autorità competente che ha autorizzato il *market maker* a norma della direttiva 2004/39/CE:

……………………………………………………………………………………….

- la data di ottenimento dell'autorizzazione:

……………………………………………………………………………………….

- in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:

……………………………………………………………………………………….

**5. Il *market maker* di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell'emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.**

20A02723

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cuspis»

*Estratto determina AAM/PPA n. 251 del 20 maggio 2020*

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/573.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farto S.r.l. – Farmaco Biochimico Toscano con sede in viale Alessandro Guidoni, 97, 50127 Firenze, codice fiscale 06569640482;

medicinale: CUSPIS;

«250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 037687011;

«500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 037687023;

«750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL

A.I.C. n. 037687035;

alla società:

Lanova Farmaceutici S.r.l., con sede in via Conca D'Oro, 212, 00141 Roma, codice fiscale 03778700710.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A02823**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nibestan»

*Estratto determina AAM/PPA n. 252 del 20 maggio 2020*

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/8.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Group S.r.l., con sede in via Strampelli, 18, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, con codice fiscale 02063950444;

medicinale NIBESTAN;

confezioni:

A.I.C. n.

041190012 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041190024 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041190036 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041190048 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041190051 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041190063 - «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041190075 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

alla società:

Wave Pharma S.r.l., con sede in via Talamone 5, Roma, con codice fiscale 11691441007.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A02824**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorette»

*Estratto determina AAM/PPA n. 255 del 20 maggio 2020*

Codice pratica: N1B/2018/1885.

N. Procedura: CZ/H/xxxx/WS/007;

descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata, l'immissione in commercio del medicinale NICORETTE anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg/16h cerotti transdermici» 7 cerotti semitrasparenti in paper-pet-al-cocoex

A.I.C. n. 025747799 base 32 0SKSBR;

«15 mg/16h cerotti transdermici» 7 cerotti semitrasparenti in paper-pet-al-cocoex

A.I.C. n. 025747801 BASE 32 0SKSBT.

Forma farmaceutica: cerotti transdermici;

Principio attivo: nicotina;

Titolare A.I.C.: McNeil AB, con sede legale e domicilio fiscale in Norrbroplaplatsen 2, Helsingborg, SE-251-09 - Svezia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-BIS.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC - medicinali da banco o di automedicazione.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A02825**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almotriptan Zentiva»

*Estratto determina AAM/PPA n. 253 del 20 maggio 2020*

Codice pratica: VC2/2019/122.

Numero procedura: CZ/H/0249/II/011.

Autorizzazione.

Variazione di tipo II n. B.I.z, Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; aggiornamento dell'ASMF da AP 1/20-03-2014 a AP 3-14 -04-2018 per il principio attivo Almotriptan Maleato, per un produttore già autorizzato, SMS Pharmaceuticals Limited.

Relativamente al medicinale ALMOTRIPTAN ZENTIVA nelle confezioni:

A.I.C. n. 043662016 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043662028 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043662030 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043662042 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 043662055 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, codice fiscale 11388870153.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A02826**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acular»

*Estratto determina AAM/PPA n. 254 del 20 maggio 2020*

Codice pratica: VC2/2018/283

N. Procedura: IE/H/0101/001/II/029

Autorizzazione: tipo II:

C.I.4) Aggiornamento degli stampati alle informazioni di sicurezza dell'ultimo Company Core Data Sheet (CCDS). Modifiche editoriali e adeguamento al Qrd template.

Modifica dei paragrafi 2, 4.3, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Acular», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 033222023 - «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 033222035 - «0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

Le modifiche approvate sono riportate nell' Allegato, che costituisce parte integrante della determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (RM), via Salvatore Quasimodo n. 134/138, CAP 00100 Italia, Codice fiscale n. 00431030584

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione, di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A02827**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario CINECA con sede in Casalecchio di Reno.

Con decreto interministeriale (Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca) 20 maggio 2020, n. 87 sono state approvate le modifiche dello statuto del Consorzio interuniversitario CINECA con sede in Casalecchio di Reno (BO).

**20A02820**

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-133) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
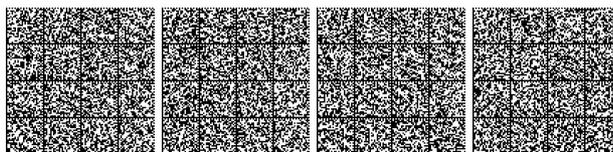
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
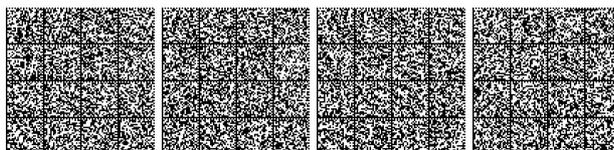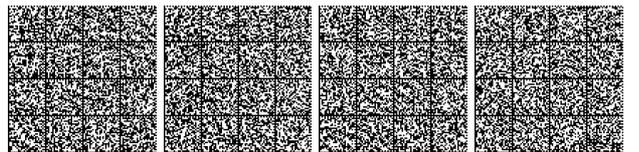
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € | **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € | **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € | **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € | **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***<u>RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO</u>***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.